

STATUTO

EQUILIBRIUM COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BAIANO AV VIA MALTA 105

Numero REA: AV - 188932

Codice fiscale: 02868860640

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	Norme sul funzionamento della cooperativa sociale	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA.	
	ART.1) La società cooperativa sociale ha la seguente denomi nazione sociale:	
	"EQUILIBRIUM COOPERATIVA SOCIALE".	
	La società cooperativa sociale è disciplinata delle norme in materia di società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2519, ultimo comma,	
	cod. civ.	
	Qualora ai sensi di legge la società cooperativa sociale dovrà essere disciplinata	
	dalle disposizioni in materia di società per azioni dovranno essere adottate le	
	necessarie modifiche alle presenti norme di funzionamento.	
	ART.2) La società cooperativa sociale ha sede in Baiano (AV). Con delibera degli	
	organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali.	
	ART.3) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e termini di	
	legge.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	ART.4) La società ha scopo mutualistico e non di lucro.	
	La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, lett.a) della legge 8 novembre	
	1991, n.381, e successive modifiche ed integrazioni, persegue l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini,	
	ispirandosi ai principi della solidarietà e della promozione umana.	
	La Cooperativa si configura, pertanto, come "cooperativa sociale" a mutualità	
	prevalente nel rispetto della legge 59/1992 e successive modifiche ed integrazioni ed	
	in conformità all'art.2514 c.c. e prevede:	

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
effettivamente versato;	
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
dividendi;	
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero	
patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
La Cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualità ai sensi	
per gli effetti art. 2511 e ss. Cod.Civ., ha per oggetto l'esercizio delle seguenti	
attività:	
- gestire stabilmente e temporaneamente, per conto proprio e di terzi:	
- attività e servizi di riabilitazione, centri specializzati per trattamenti di	
fisiokinesiterapia, massofisioterapia, riabilitazioni motorie e neuromotorie;	
- l'organizzazione, gestione e predisposizione di mezzi, personale e servizi per	
trattamenti medici e chirurgici di qualsiasi specie per la cura, la prevenzione e/o il	
trattamento di tutte le patologie sia ambulatoriali che domiciliari;	
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione e ricovero per anziani	
e/o handicappati ovvero per im migrati richiedenti asilo politico, malati psichiatrici,	
minori a rischio e donne soggette ad atti di violenza fisica e/o psichica;	
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso	
famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;	
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale	

	opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla
	accoglienza di persone in stato di bisogno;
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle
	persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
	- attività di lotta alle discriminazioni sociali, razziali e di genere attraverso la
	promozione delle pari opportunità con riferimento a categorie di soggetti esclusi o
	svantaggiati a causa di ragioni politiche, economiche, sociali, fisiche, psichiche o
	familiari;
	- gestione, organizzazione e predisposizione di mezzi e personale sanitario per
	cliniche, ospedali, rsa, centri medici, poliambulatori e altre strutture sanitarie
	compresi, servizi in essi integrati come mense, spacci, bar, servizi di pulizia,
	lavanderie, facchinaggio, guardiania, parcheggi;
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria;
	- corsi di formazione professionale per i terapisti della riabilitazione in generale,
	infermieri e operatori socio-sanitari. Per tutte le attività rientranti in quanto pre
	cedentemente descritto, la cooperativa potrà stipulare contratti di rappresentanza,
	concessione, agenzia, deposito e partecipare a tutti i tipi di gare di appalto con
	privati ed enti pubblici. Per il conseguimento dell'oggetto, la cooperativa potrà
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura
	immobiliare, mobiliare e finanziaria - comunque non prevalente e non nei confronti
	del pubblico-, nonchè:
	a) - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
	b) - dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici consortili e
	fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne

	gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
	c) - concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
	d) - l'acquisto, la vendita la permuta e la locazione (non finanziata) sia come locatore che come inquilino di beni immobili (anche posseduti quale utilizzatore a seguito di con tratti di leasing) e beni mobili, anche registrati, la stipulazione di leasing immobiliari quali utilizzatori, la costituzione ed il trasferimento di diritti reali in relazione ad essi;
	e) - il ricorso a qualsiasi forma di finanziamento passivo con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
	f) - potrà avvalersi delle agevolazioni finanziarie previste dalla normativa nazionale, europea e dagli enti pubblici territoriali sia sotto forma di contributi sia sotto forma di finanziamenti.
	La società potrà usufruire dei benefici fiscali e creditizi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 19921 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge per le società cooperative a mutualità prevalente ex art. 2514 lettera b) e dai regolamenti. le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi e può impiegare

6 di 22

	funzionamento della società cooperativa sociale;
	- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa sociale, salva diversa determinazione dell'assemblea dei soci. Ogni socio per il fatto della sua partecipazione alla cooperativa sociale, si obbliga ad osservare le norme del presente atto 'dei regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organismi sociali. I soci sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto negli appositi regolamenti. Ciascun socio deve altresì astenersi dal tenere comportamenti che impediscano alla cooperativa sociale di riporre affidamento nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale e al conseguimento degli scopi sociali.
	La cooperativa sociale al fine di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci e esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.
	La raccolta di prestiti presso soci potrà comunque avvenire nei limiti previsti dall'art. 11, 3° comma, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e relative delibere di attuazione adottate dal C.I.C.R., e comunque nel rispetto delle norme di legge. La remunerazione dei prestiti sociali non può essere superiore a quella stabilita dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.
	E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.
	ART. 6) In considerazione della peculiare posizione giuridica del "socio cooperatore", titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del

	socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da	
	appositi regolamenti interni, redatti dall'organo amministrativo ed approvati	
	dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge. I regolamenti interni potranno definire	
	altresì i para metri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei	
	quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da	
	adottare per farvi fronte. I regolamenti interni potranno definire inoltre le misure da	
	adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi. I regolamenti interni dovranno	
	definire comunque la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in	
	forma alternativa, con i soci lavoratori; essi dovranno contenere in ogni caso quanto	
	indicato all'art.6 della L. 3 aprile 2001, n. 142, e dovranno essere deposita ti entro	
	trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro	
	competente per territorio.	
	I regolamenti interni potranno prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal	
	lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi	
	occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo	
	degli organici della Cooperativa sociale. Gli stessi regolamenti interni stabiliranno il	
	termine decorso il quale il socio lavoratore, assente per infermità per periodi	
	continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato. Nei casi di	
	riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al	
	comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al	
	lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci lavoratori con pari attitudini	
	professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per	
	contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione	
	dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.	

9 di 22

	Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:
	- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'Assemblea dei soci;
	- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	- obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto dai regolamenti interni e ferme restando le esigenze della Cooperativa. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro soci. Il nuovo socio dovrà sottoscrivere la quota di capitale da versare nei termini previsti dal presente statuto, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente. L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
	ART.8) Le quote sociali sottoscritte in denaro potranno essere versate a rate e precisamente:
	- almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;

	- il rimanente nei termini stabiliti dall'organo amministrativo salva, comunque, la
	facoltà di ciascun socio di effettuare anticipatamente l'intero pagamento della quota
	sotto scritta. In ogni caso l'intero versamento dovrà essere completato entro la
	chiusura dell'esercizio sociale.
	Il relativo sovrapprezzo quote dovrà essere versato contestualmente all'atto della
	sottoscrizione.
	Le disposizioni che precedono si applicano anche alle sottoscrizioni di capitale
	effettuate dai soci durante la vita della società. Il socio che non esegue in tutto o in
	parte il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli
	amministratori, essere escluso a norma del combinato disposto degli artt. 2531 e
	2533, cod. civ.
	ART. 9) Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello
	risultante dal libro dei soci. Ciascun socio è tenuto a comunicare tempestivamente
	ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.
	TITOLO IV - RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE
	ART. 10) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte, e negli altri
	casi previsti dalla legge.
	ART. 11) Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e comunque
	quando:
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare e
	personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
	c) il rapporto di lavoro con la cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura
	sia stato risolto ad iniziativa della cooperativa o la prestazione sia stata sospesa per
	indisponibilità di occasioni di lavoro. Il recesso non può essere parziale. La

	dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società
	cooperativa sociale. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, L'Organo
	Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al
	tribunale.
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del
	provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda
	diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società cooperativa sociale, il
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi
	prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
	ART.12) L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente
	statuto, può aver luogo:
	1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto
	sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
	2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società
	cooperativa sociale;
	3) nei casi previsti dall'art. 2286, cod. civ.;
	4) nei casi previsti dell'art. 2288, primo comma, cod. civ. L'esclusione deve essere
	deliberata dall'Organo Amministrativo.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale,
	nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	ART. 13) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della
	quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

ART. 14) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio;	
I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale	
da essi effettivamente versata, cui aggiungere i dividendi eventualmente maturati e	
deliberati e non riscossi, nonchè le somme ad essi eventualmente attribuite per	
rivalutazione e ristorno, a norma del successivo art.19, e da cui dedurre	
proporzionalmente le eventuali perdite imputabili a capitale.	
La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato. Il	
rimborso della quota, salvo il diritto di ritenzione spettante allà Cooperativa fino alla	
concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, dovrà essere eseguito entro	
180 (centottanta) giorni dall'approvazione del predetto bilancio di esercizio. In caso	
di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui	
effettivamente versata, si matura nella misura, con le modalità e nei termini previste	
dal presente articolo.	
I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il	
rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni.	
Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che	
sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico	
delegato alla riscossione medesima.	
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle	
comunque non rimborsate, saranno devolute a riserva. In caso di recesso od	
esclusione, i diritti dei soci -e degli eredi per quelli defunti- relativamente ad	
eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato	
dalla Assemblea.	

14 di 22

	cooperativa sociale nè in caso di scioglimento della società cooperativa sociale	
	medesima.	
	Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la cooperativa sociale con il suo	
	patrimonio.	
	ART. 16) L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto	
	costitutivo. La cooperativa sociale può anche de liberare aumenti di capitale a	
	pagamento ai sensi dell'art. 2524, 3° co., cod. civ.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere	
	autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dall'Organo Amministrativo.	
	L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante	
	conferimenti in danaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento	
	dell'attivo, suscettibile di valutazione economica, nel rispetto dei limiti di legge al	
	riguardo.	
	TITOLO VI - CESSIONE QUOTE	
	ART. 17) Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società	
	cooperativa sociale, se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo	
	Amministrativo con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimen to della richiesta. Decorso tale termine, il	
	socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società cooperativa sociale	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione	
	può proporre opposizione al tribunale. Il tutto nel rispetto delle norme di legge.	

TITOLO VII - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART.18) L'esercizio sociale va da 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, secondo i criteri stabiliti dalla legge. L'organo amministrativo redige altresì la relazione di cui all'art.2428, codice civile, indicando specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società cooperativa sociale. L'organo amministrativo è tenuto ad ogni altro adempimento contabile previsto dalla legge.

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 59/1992;

c) alla costituzione e all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;

d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dall'articolo 2445 quinquies, terzo comma, del codice civile e comunque nei limiti previsti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti

17 di 22

	almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci. Ciascun socio ha un voto qualunque
	sia il valore della quota posseduta.
	ART.20) L'assemblea deve essere convocata in tutti i casi previsti dalla legge.
	L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè nel territorio
	dello Stato italiano. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Organo
	Amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale
	sociale. La convocazione è effettuata mediante:
	- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima
	dell'adunanza, nel domicilio risultante nel libro soci, ovvero
	- mediante lettera consegnata a mano ai soci stessi e sottoscritta da questi ultimi per
	ricevuta entro il predetto termine, ovvero ancora
	- mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni
	prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta
	elettronica notificato alla società cooperativa sociale ed annotato nel libro soci. La
	convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e
	l'elenco delle materie da trattare. In ogni caso la deliberazione si intende adottata
	anche se l'assemblea non è stata convocata in conformità alle precedenti
	disposizioni, purchè ad essa partecipi l'intero capitale sociale, e tutti gli
	amministratori e sindaci, - questi ultimi se nominati - siano presenti o informati della
	riunione e del suo oggetto, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
	ART.21) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi
	rappresentare con delega scritta, anche non autenticata, ai sensi e nel rispetto delle
	norme di legge in materia, ed in ossequio alle quali la relativa documentazione è
	conservata agli atti sociali.
	ART.22) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in

	sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
	Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato nello stesso
	modo, salvo il caso cui il verbale venga redatto da un Notaio.
	ART.23) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale ai sensi di
	legge. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta
	l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i
	risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel
	verbale.
	ART. 24) L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che
	rappresentino più della metà dei soci a venti diritto di voto e delibera a maggioranza
	assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479,
	cod. civ., con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà dei soci
	aventi diritto di voto, salve le più elevate maggioranze richieste dalla legge.
	TITOLO IX - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
	ART. 25) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il
	Consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di Consiglieri variabile
	da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima
	dell'elezione.
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci
	cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
	Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un tempo determinato non
	superiore a tre (3) esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva
	il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Consiglio elegge nel suo seno
	il Presidente ed il Vice presidente.

	ART. 26) Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di	
	ufficio e può essere assegnato loro un compenso. I compensi spettanti agli	
	Amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o successivamente dall'assemblea.	
	ART. 27) La gestione della società spetta all'Organo Amministrativo. Esso Organo è	
	investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo soltanto	
	quanto in forza di legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci. Il	
	Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge, può delegare le proprie	
	attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.	
	ART.28) La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in	
	giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua	
	assenza o impedimento, al Vice Presidente; nonchè agli Amministratori delegati, se	
	nominati, nei limiti delle rispettive deleghe.	
	L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie	
	di atti.	
	ART. 29) Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, se	
	questi non è nominato dall 'Assemblea ed, eventualmente, il Vice Presidente che	
	sostituisce il Presidente in tutti i casi di sua assenza o impedimento. Le decisioni del	
	Consiglio d'Amministrazione sono adottate con metodo collegiale. Il Consiglio, se	
	nominato, si raduna sia nella sede della società, sia altrove, purchè nel territorio	
	dello Stato, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia	
	fatta domanda scritta da uno dei suoi membri, con specifica indicazione degli	
	argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno.	
	La convocazione è effettuata dal Presidente mediante:	
	- lettera raccomandata o telegramma spediti a ciascun amministratore, e ai sindaci se	
	nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ovvero mediante lettera	

	consegnata a mano agli amministratori stessi, e ai sindaci se nominati, e sottoscritta
	da costoro per ricevuta entro il predetto termine.
	L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione,
	nonchè gli argomenti all'ordine del giorno. Saranno tuttavia valide, anche se non
	convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione
	qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.
	Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della
	maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
	dei presenti. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal soggetto
	verbalizzante che potrà essere anche estraneo al Consiglio.
	TITOLO X - CONTROLLI
	ART. 30) Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge o su decisione dei soci,
	l'assemblea nomina un sindaco con funzioni anche di controllo contabile.
	Il sindaco dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per
	l'approvazione del bilancio relativi al terzo esercizio ed è rieleggibile.
	ART. 31) In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto
	di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e
	di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i
	documenti relativi all'amministrazione.
	TITOLO XI - MODIFICAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO.
	ART. 32) Le modificazioni dell'atto costitutivo, la trasformazione, la fusione, la
	scissione, della società cooperativa sociale sono disciplinate dalle norme di legge in
	materia.
	TITOLO XII - LIQUIDAZIONE
	ART. 33) In caso di scioglimento della società cooperativa sociale, l'assemblea

22 di 22